

## Le ex festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2017: I RELATIVI PERMESSI ED ORARI RIDOTTI.

Riportiamo, di seguito, con riferimento all'anno 2017, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.

### 1) PERMESSI per EX FESTIVITA' (art.56 CCNL ABI 31.03.2015 ed art.14 CCNL ABI 13.07.2015)

Per l'anno 2017, i permessi retribuiti relativi alle "ex festività" sono tre. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:

- ➔ di domenica, San Giuseppe, il 19 marzo;
- ➔ di giovedì, l'Ascensione, che cade il 25 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- ➔ di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 15 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- ➔ di giovedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di Roma);
- ➔ di sabato, la Festa dell'Unità Nazionale, il 4 novembre.

Quest'anno, pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono **tre** (due per chi lavora a Roma): il 25 maggio, il 15 giugno ed il 29 giugno.

Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo per un periodo non inferiore alla mezza giornata, mattino o pomeriggio) – nel periodo dal 16 gennaio 2016 al 14 dicembre 2017. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell'ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all'intero trattamento economico nelle giornate di ex festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all'intera retribuzione).

**In base all'Accordo di Gruppo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 2018, le ex festività 2017 non fruito nell'anno di competenza non potranno essere monetizzate. In applicazione dell'accordo 5 febbraio 2016, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, i permessi per le ex festività potranno essere fruiti per il 2017 e per il 2018, anche frazionati su base oraria.**

**N.B.** Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2017, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito" dal 4° comma dell'art.32 del CCNL 31.03.2015 nonché dall'art.16 del CCNL 13.07.2015. In tal senso, rispetto alle spettanze 2017 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.

### 2) FESTIVITA' CIVILI (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI 13.07.2015)

Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.

**Nel 2017, nessuna delle tre date coincide con la giornata di domenica per cui le previsioni contrattuali non trovano concreta applicazione.**

### 3) **SEMIFESTIVITA'** (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI 13.07.2015)

Nel corso del 2017 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:

- ⇒ 15 aprile (*sabato*), vigilia di Pasqua;
- ⇒ ricorrenza del Santo Patrono (*a seconda della piazza*);
- ⇒ 14 agosto (*lunedì*), vigilia di Ferragosto;
- ⇒ 24 dicembre (*domenica*), vigilia di Natale;
- ⇒ 31 dicembre (*domenica*), vigilia di Capodanno.

Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 31.03.2015) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale per il 14 agosto e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il 15 aprile.

Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d'Italia in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell'anno 2017 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:

■ per il Personale a tempo pieno (*con l'eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna*) l'orario di lavoro non può superare le 5 ore e l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;

■ per il Personale a part-time l'orario d'uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).  
Quindi, ad esempio:

- Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
- Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.

### 4) **GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI** (art.107, comma 5, CCNL ABI 31.03.2015)

Nel 2017 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:

- ⇒ 01 gennaio (*domenica*), Capodanno;
- ⇒ 06 gennaio (*venerdì*), Epifania;
- ⇒ 17 aprile (*lunedì*), Lunedì dell'Angelo;
- ⇒ 25 aprile (*martedì*), Anniversario della Liberazione;
- ⇒ 01 maggio (*lunedì*), Festa del lavoro;
- ⇒ 02 giugno (*venerdì*), Festa della Repubblica;
- ⇒ 29 giugno (*giovedì*), SS. Pietro e Paolo (*festivo solo per la sola piazza di Roma*);
- ⇒ 15 agosto (*martedì*), Ferragosto - Assunzione;
- ⇒ 01 novembre (*mercoledì*), Tutti i Santi;
- ⇒ 08 dicembre (*venerdì*), Immacolata Concezione;
- ⇒ 25 dicembre (*lunedì*), Santo Natale;
- ⇒ 26 dicembre (*martedì*), Santo Stefano.

Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).

**La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL**